SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 10 dicembre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422.

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

Art. 3.

Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;

e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;

f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Art. 4.

Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;

c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Art. 5.

Conferimento a regioni ed enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.

Art. 6.

Delega alle regioni

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Trasferimento agli enti locali

1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione, nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.

4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i principi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.

Art. 8.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera *b)*, i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei tra-

sporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

Art. 9.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° giugno 1999.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma, di cui all'articolo 12.

Art. 10.

Servizi marittimi e aerei

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

Art. 11.

Servizi lacuali e lagunari

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 12.

Attuazione dei conferimenti

1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 59.

2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

Art. 13.

Poteri sostitutivi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 59, in caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-

stro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 14.

Programmazione dei trasporti locali

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

b) l'integrazione modale e tariffaria;

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera *b)*, dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.

7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: «di linea» sono inserite le seguenti: «e non di linea».

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 15.

Programmazione degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

c) i soggetti coinvolti e loro compiti;

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;

e) il periodo di validità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità di azionista.

4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.

Art. 16.

Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19.

Art. 17.

Obblighi di servizio pubblico

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.

Art. 18.

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in con-

formità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;

b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme;

c) la previsione, nel caso di cui alla lettera *b)*, dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.

Art. 19.

Contratti di servizio

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera *e)* del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

a) il periodo di validità;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

d) la struttura tariffaria adottata;

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera *e)*, possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale.

Art. 20.

Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*.

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie

1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.

2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti.

3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» (*Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) così recita:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge,

per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Il testo vigente dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59/1997, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica».

— L'art. 6 della legge n. 59/1997, così recita:

«Art. 6. — 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'art. 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'art. 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

— L'art. 9 della legge n. 59/1997, così recita:

«Art. 9. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 3 della legge n. 59/1997, così recita:

«Art. 3. — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria».

— L'art. 4, comma 3, lettera *a)* e *b)*, della legge n. 59/1997, così recita:

«3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;».

— Il testo dell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 59/1997, è riportato nelle note, alle premesse.

Nota all'art. 2:

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1997, n. 113.

Nota all'art. 4:

— L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314, così recita:

«Art. 5. — L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltreché in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera *b)*, della legge n. 59/1997, è riportato nelle note alle premesse.

— L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, così recita:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni».

Note all'art. 7:

— L'art. 4, comma 3, della legge n. 59/1997 così recita:

«3. I conferimenti di funzioni di cui ai comuni 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, ad essi conferiti».

— L'art. 4, comma 5, della legge n. 59/1997, così recita:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

— L'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, casi recita:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali).* — 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti».

— L'art. 9 della legge n. 142/1990, così recita:

«Art. 9 *(Funzioni)*. — 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia».

— L'art. 14 della legge n. 142/1990, così recita:

«Art. 14 *(Funzioni)*. — 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa e suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici».

— L'art. 29 della legge n. 142/1990 così recita:

«Art. 29 *(Funzioni)*. — 1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, allo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, anche in deroga ai limiti di popolazione».

Note all'art. 8:

— L'art. 86 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1977, n. 234, così recita:

«Art. 86 *(Funzioni delegate)*. — È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

È delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.

Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 30 maggio 1995, n. 204, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124.

Note all'art. 11:

— L'art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, così recita:

«Art. 98 *(Gestioni comuni)*. — Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.

La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.

— L'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge n. 127/1997, così recita:

«4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".

5. Dopo l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. — *1*. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".

6. Dopo l'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter*. — *1*. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici"».

Note all'art. 12:

— L'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997, così recita:

«1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui».

— Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 59/1997, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, delle legge n. 59/1997, è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 14:

— L'art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 47 *(Classificazione dei veicoli)*. — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e), f), g), h), i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre ai sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati ai trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t».

— L'art. 86 del D.Lgs. n. 285/1992, così recita:

«Art. 86 *(Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)*. — 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

— L'art. 82, comma 5, lettera *b)*, del D.Lgs. n. 285/1992, così recita:

«5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi».

— L'art. 57, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, come sostituito dall'art. 47, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1996, n. 284, così recita:

«2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati».

— L'art. 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1992, n. 18, così recita:

«Art. 4 *(Competenze regionali)*. — 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Note all'art. 15:

— L'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1994, n. 32, così recita:

«Art. 11 *(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)*. — 1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza».

— Il testo dell'art. 17, comma 4, e seguenti, della legge n. 127/1997, è riportato in nota all'art. 11.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 59/1997, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge n. 97/1994, e riportate in nota all'art. 15.

Note all'art. 18:

— L'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1995, n. 270, così recita:

«Art. 2 *(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)*. — 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo.

La presente legge disciplina nell'art. 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio

nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b), d)* e *o)* del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni, Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto dei Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera *e)*, che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera *h)*, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 26 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante «Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1931, n. 56, così recita:

«Art. 26. — In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione del passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di quindici giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli».

— L'art. 17, commi 51 e seguenti, della legge n. 127/1997 così recita:

«51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-*bis* del codice civile.

53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

58. All'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati"».

59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti».

Note all'art. 19:

— L'art. 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE (in G.U. 28 giugno 1969, n. L 156), come modificato dall'art. 1, del regolamento n. 1893/91/CEE (in G.U. 26 agosto 1991, n. 65) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

servizi di trasporto complementari;

servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

d) il periodo di validità del contratto;

e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

4. L'impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi.

Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.

Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.

5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.

Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.

6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezioni II, III e IV».

— Gli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1196/69/CEE sono i seguenti:

«Art. 2. — 1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

3. Per obbligo di esercizio, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità. Tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché

l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete.

4. Per l'obbligo di trasporto, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati.

5. Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche, o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo.

Sezione II

PRINCIPI COMUNI PER LA SOPPRESSIONE O IL MANTENIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 3. — 1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività.

2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi:

a) l'interesse generale;

b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;

c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti.

— La direttiva n. 91/440/CEE, è pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1991, n. 80.

Note all'art. 20:

L'art. 11, comma 3, lettera *i),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, così recita:

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 59/1997, è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 21:

— La legge 20 dicembre 1974, n. 684, «Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1974, n. 336.

— La legge 19 maggio 1975, n. 169, «Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1975, n. 169.

— La legge 5 dicembre 1986, n. 856, «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1986, n. 289.

— Il testo coordinato della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1989, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501 «Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 484, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1979, n. 285.

97G0457

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1997.

Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989, il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, recante l'individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1996, recante la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerato che da parte delle regioni interessate è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1998 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989, che non siano state nel frattempo revocate;

Visto l'art. 2, comma 4, delle legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni interessate;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al turismo;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato delegato al turismo
BERSANI

97A9868

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1997, n. 423.

Regolamento recante modificazioni al regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 2;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 70, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7755/U.C.L. del 7 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Norme per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In realazione alle necessità di reperimento degli immobili, nonché a particolari esigenze di carattere locale, gli uffici delle entrate possono essere ubicati anche in comuni diversi da quelli indicati come sede degli uffici stessi, purché compresi all'interno della loro ciroscrizione territoriale.»;

b) all'articolo 73, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Per motivate esigenze funzionali i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella dell'attivazione degli uffici delle entrate.»;

c) l'articolo 79, comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 335

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze». Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2:

«Art. 12 *(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa).* — 1. *(Omissis).*

2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze». Si riporta il testo dell'art. 70, comma 1:

«Art. 70 *(Flessibilità dell'organizzazione degli uffici).* — 1. Le modifiche del presente regolamento previste dall'art. 12, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, nella parte attinente alla ripartizione ed alla competenza territoriale degli uffici nei diversi livelli, possono essere adottate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. I relativi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recante norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 5, dell'art. 73, comma 5, dell'art. 79, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze:

«Art. 41 *(Uffici delle entrate).* — 1.-4. *(Omissis).*

5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee e dimensioni di norma omogenee. La dimensione e la competenza territoriale sono determinate, sulla base dei criteri indicati nel comma 11 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle entrate sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991. Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza territoriale di detti uffici può essere estesa anche ai comuni limitrofi».

«Art. 73 *(Attivazione degli uffici centrali e periferici).* — 1.-4. *(Omissis).*

5. Gli uffici delle entrate e gli uffici del territorio sono attivati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla stessa data sono conferite ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette le competenze previste dal presente regolamento».

«Art. 79 *(Norme transitorie sul Servizio centrale degli ispettori tributari e sugli uffici periferici).* — 1.-5. *(Omissis).*

6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, fino al completo funzionamento dei propri servizi e comunque non oltre due anni dalla data della loro attivazione, esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza».

97G0458

DECRETO 26 novembre 1997.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Milionaria».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Milionaria» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sulla proposta del direttore generale;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 1° dicembre 1997 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Milionaria».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 10.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, una composizione policroma nonché il prezzo di vendita al pubblico. Sul lato destro del biglietto è situata l'area di gioco costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «GRATTA QUI»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti nonché un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto è stampata la scritta «AUGURI A ....»; sono inoltre indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impressa nell'area di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 21.875.000.000. Sono previste sette categorie di premi, attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1	n. 10	premi di	L. 200.000.000	- Combinazione:	10-10
Ctg. 2	n. 20	» »	L. 100.000.000	- Combinazione:	9-9
Ctg. 3	n. 40	» »	L. 50.000.000	- Combinazione:	8-8
Ctg. 4	n. 100	» »	L. 20.000.000	- Combinazione:	7-7
Ctg. 5	n. 200	» »	L. 10.000.000	- Combinazione:	6-6
Ctg. 6	n. 401	» »	L. 5.000.000	- Combinazione:	5-5
Ctg. 7	n. 3.935	» »	L. 2.000.000	- Combinazione:	4-4

Inoltre sono previsti due premi di L. 1.000.000.000 cadauno da attribuire al possessore del biglietto che nell'area di gioco rinvenga il jolly costituito dall'immagine stilizzata di una cassaforte.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 108

97A9936

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Sichelschimidt Ulrike, nata a Wuppertal (RFT) il 14 settembre 1953, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «diplom-sozialpadagoge» conseguito il 12 luglio 1974 presso la Facchoschule di Dusseldorf (RFT), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la sig.ra Sichelschmidt ha ottenuto in data 1° ottobre 1975 il riconoscimento statale per l'esercizio colà della relativa professione;

Considerato che la richiedente ha prestato la propria opera presso l'ospedale regionale della Renania dal 1° novembre 1975 al 3 maggio 1976 e presso il comune di Hagen dal 1° giugno 1976 al 30 settembre 1979;

Ritenuto il corso di studi seguito e l'attività esercitata sono riconducibili all'area professionale dell'assistente sociale, quale configurata dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84;

Viste le determinazioni della conferenza di sevizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Sichelschmidt Ulrike, nata a Wuppertal (RFT) il 14 settembre 1953, cittadina italiana sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della omonima professione.

Roma, 29 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9933

DECRETO 29 novembre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Simancas Lopez Pilar, nata a Madrid il 24 settembre 1971, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio di Oviedo (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di giugno 1994 presso l'università di Oviedo;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 24 giugno 1996 presso l'università degli studi di Pisa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Simancas Lopez Pilar, nata a Madrid il 24 settembre 1971, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli accademico/professionali validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento e subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 29 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1997.

Schema della domanda di iscrizione e di comunicazione annuale all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 53, che prevede la istituzione presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

Visto l'art. 13, comma 2, della predetta legge, che prevede l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici di documentare l'iscrizione al predetto Albo;

Visto il comma 10 del citato art. 13 il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, lo schema della domanda di iscrizione all'Albo, l'elenco della documentazione da allegare e lo schema della comunicazione annuale relativa all'attività svolta;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1992, n. 247, con il quale sono stati approvati lo schema della domanda di iscrizione all'Albo, l'elenco della documentazione da allegare e lo schema della comunicazione annuale relativa all'attività svolta di cui al comma 10 dell'art. 13 della legge n. 59/1992;

Considerato che il comitato ricostituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 dicembre 1996, registrato dalla Ragioneria centrale in data 11 febbraio 1997, n. 253, nella seduta del 7 maggio 1997 ha rilevato l'opportunità che vengano modificati i predetti schemi e l'elenco della documentazione da allegare;

Decreta:

Gli enti cooperativi che, in possesso dei requisiti prescritti, intendono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, devono presentare la relativa domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato «*A*» che fa parte integrante del presente decreto. La documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 1 è la seguente:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (comprendente le modificazioni previste dalla legge n. 59/1992) e relativo decreto di omologa;

b) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il tribunale con la stampigliatura dell'avvenuto deposito, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché ove prescritto la relazione di certificazione di bilancio in conformità all'art. 15 della citata legge.

I consorzi devono presentare l'elenco di tutte le cooperative ad essi aderenti.

Gli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi devono trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alla Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno di ciascun anno una comunicazione per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La suddetta comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato «*B*» che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del punto 10 dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma, 6 ottobre 1997

p. Il Ministro: GASPARINI

Schema di domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

ALLEGATO "A"

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Cooperazione

Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi

Via Flavia 6

00187 - R O M A

La Società cooperativa (o il Consorzio) edilizia di abitazione______________ ______________________________ con sede in ______________________
Comune di ______________________________ (Provincia di ______________________________)
Regione______________________ C.F.______________ P.I.______________ chiede di essere iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ______________,
2) omologazione del Tribunale di ______________ in data ______________ n. ________;
3) numero fascicolo pubblicazione B.U.S.C. ______________;
4) di essere a proprietà divisa ☒ indivisa ☒ divisa e indivisa ☒
5) estremi iscrizione registro prefettizio: numero__________; sez__________;
6) numero soci iscritti nel libro dei soci __________; di cui persone fisiche n.__________ e persone giuridiche n.__________;
7) nome, cognome, indirizzo del legale rappresentante della Cooperativa (o del Consorzio)
____
8) ☒ di essere aderente ad una delle seguenti Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute:
   - ☒ Associazione generale cooperative italiane
   - ☒ Confederazione cooperative italiane
   - ☒ Lega nazionale cooperative e mutue
   - ☒ Unione nazionale cooperative italiane
   - ☒ Di non essere aderente a nessuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

Dichiara altresì di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) ☒ il valore della quota sottoscritta e versata da ciascun socio è di lire __________ (se suddivisa in azioni indicare il valore di ciascuna azione ed il valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio);

b) ☒ di non aver ancora iniziato alcun programma edilizio;

☒ di aver iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale nel Comune di______________________________;

c) ☒ di essere proprietaria di n. ______________ abitazioni assegnate in

☒ godimento ☒ locazione nel Comune di______________,

☒ di avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci: Comune di______________,

d) ☒ di essere in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi dello Stato e di averli di fatto osservati.

Eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria a carico della Cooperativa:

☒ Diffida ☒ Liquidazione coatta amministrativa

☒ Gestione commissariale ☒ Fallimento

☒ Altri (in caso affermativo indicare la natura del provvedimento)

____

Si allega la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (comprendente le modificazioni previste dalla legge 59/92) e relativo decreto di omologa.

b) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il tribunale, con la stampigliatura dell'avvenuto deposito, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonchè, ove prescritto, la relazione di certificazione di bilancio in conformità all'art. 15 della citata legge;

I Consorzi devono presentare l'elenco di tutte le Cooperative ad essi aderenti.

Data ______________

Il legale rappresentante dell'ente *

____

* *"Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" (Legge 4 gennaio 1968 n. 15 art. 26)*

Note

1 - Barrare le caselle interessate.

2 - Compilare a macchina o a carattere stampatello.

3 - Riportare l'esatta e completa denominazione della Società Cooperativa o del Consorzio così come risulta nell'ultimo statuto omologato.

4 - Comunicare con tempestività l'eventuale cambiamento della sede sociale e della rappresentanza legale dell' Ente.

Nota Bene

Ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59, il Comitato potrà effettuare degli accertamenti nei confronti delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Schema di comunicazione relativa all'attività svolta

ALLEGATO "B"

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Cooperazione
Albo nazionale delle Società cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi
Via Flavia 6
00187 - R O M A

La società cooperativa (o il consorzio) edilizia di abitazione ______________
____
con sede in ______________________________________
Comune di ____________________ (Provincia di ____________________)
Regione ____________________ iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi in data ____________ al n. ____________
ai fini degli adempimenti di cui al comma 10, lettera c), dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, relativi all'anno □□□□ comunica i seguenti dati:

- la cooperativa è a proprietà

  □ divisa □ indivisa

  □ divisa e indivisa

- numero dei soci iscritti nel libro soci ____________
- è tuttora iscritta nel registro prefettizio della provincia di ____________ al n. ______ sez. ______ SI □ NO □
- è tuttora in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi dello Stato e di averli di fatto osservati, SI □ NO □

Si dichiara inoltre che

1- **non ha iniziato**, nell'anno di riferimento, alcun programma di edilizia residenziale; □
2- **ha in corso** n. ______ programma(i) edilizio(i) per complessivi ________ alloggi, □

STATO DEL PROGRAMA

- comunicazione della Regione relativa alla concessione del finanziamento agevolato o del contributo ____________
- provvedimento della Regione relativo alla concessione del finanziamento agevolato o del contributo ____________
- delibera comunale relativa alla concessione in superficie o alla cessione in proprietà dell'area ____________
- stipula della convenzione con il Comune ____________
- atto di acquisto dell'area da privato ____________
- stipula del contratto di mutuo ____________
- lettera di incarico per la redazione del progetto ____________
- rilascio della concessione ad edificare ____________

2- **ha realizzato** n. ______ programma(i) edilizio(i) per complessivi ________ alloggi,

STATO DEL PROGRAMMA

- contratto di appalto ____________
- inizio dei lavori risultante da certificato comunale ____________
- percentuale di avanzamento dei lavori risultante dall'ultimo stato di avanzamento emesso nell'anno ____________
- ultimazione dei lavori risultante da certificato comunale ____________

3 - **è proprietaria** di alloggi assegnati in godimento, di cui cura la gestione, nei seguenti Comuni e per il numero per ciascuno di essi indicato:

- Comune di ______________________________ n. ______
- Comune di ______________________________ n. ______
- Comune di ______________________________ n. ______
- Comune di ______________________________ n. ______

- la cooperativa è soggetta a gestione commissariale SI ☐ NO ☐
- in caso affermativo, da quale data ____________
- la cooperativa è stata oggetto di ispezione SI ☐ NO ☐
- in caso affermativo, da quale organismo:

  ☐ Ministero

  ☐ Associazione nazionale riconosciuta

- sono stati adottati provvedimenti dalla autorità di vigilanza o da altre autorità? SI ☐ NO ☐
- in caso affermativo, indicarne la natura:

____

____

4 - Altre notizie che si ritengono utili per documentare l'attività svolta ________

____

____

Data,

Il legale rappresentante dell'ente

____

* *"Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" (Legge 4 gennaio 1968 n. 15 art 26)*

97A9869

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza 3000», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosenza 3000», con sede in Cosenza, costituita in data 18 luglio 1990 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 39328, reg. soc. n. 7418, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3198/251844.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9893

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente», in Dipignano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente», con sede in Dipignano, costituita in data 5 novembre 1990 con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 40652, reg. soc. n. 7412, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3208/252109.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9894

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dolcesud», in Mormanno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Dolcesud», con sede in Mormanno, costituita in data 31 ottobre 1990 con atto notaio Riccardo Scornajenghi, repertorio n. 6635, reg. soc. n. 2240, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3213/252540.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9895

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Zootecnica», in Trebisacce.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Zootecnica», con sede in Trebisacce, costituita in data 22 marzo 1990 con atto notaio Emilia Laurito, repertorio n. 16704, reg. soc. n. 2158, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3234/253775.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9896

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi il Canguro», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Il Canguro» con sede in Castrolibero, costituita in data 5 aprile 1991, con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 13527, reg. soc. n. 7644, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3234/254569.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9897

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Terme Service», in Acquappesa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Terme Service» con sede in Acquappesa, costituita in data 29 ottobre 1991, con atto notaio Claudio Espedito Cristoforo, repertorio n. 26120, reg. soc. n. 2587, tribunale di Aola, posizione BUSC n. 3306/257860.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9898

DECRETO 2 dicembre 1997.

Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera *e)*, della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 agosto 1979 recante: «Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Vista la nota n. 3174/ML del 18 luglio 1997 con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha avanzato la proposta di modifica del citato decreto ministeriale;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera *e)*, della legge n. 12/1979;

Decreta:

Art. 1.

Registro dei praticanti

1. Presso ogni consiglio provinciale dell'Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 da almeno tre anni.

3. In quest'ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 4, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.

4. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;

d) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;

e) certificato del casellario giudiziale;

f) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;

g) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti presenti nello studio;

h) ricevuta del pagamento del contributo *una tantum* per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

i) due foto formato tessera firmate dall'interessato;

l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.

5. I certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)* debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Art. 2.

Requisiti per il tirocinio

1. Fino alla riforma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'ultimo decreto interministeriale di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12/1979.

Art. 3.

Procedura di iscrizione

1. Il consiglio provinciale dell'Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un'altra provincia, la comunicazione deve essere effettuata anche al consiglio di detta provincia.

4. Avverso l'operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.

5. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve contenere:

le generalità complete degli iscritti;

il titolo di studio posseduto;

la data di inizio del periodo di pratica;

l'indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;

l'inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell'evento;

i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;

la data e i motivi della cancellazione dal registro.

Art. 4.

Limite di ammissione

1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.

Art. 5.

Periodo di praticantato e modalità di svolgimento

1. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto che sotto il profilo comportamentale e deontologico.

2. Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.

3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al consiglio provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista.

4. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.

5. Fermo restando l'obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il professionista è tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a corsi di studi universitari o post-universitari.

6. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo e lodevole svolgimento della pratica. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo.

7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal consulente del lavoro (di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979) il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all'omologo consiglio dell'Ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.

8. I consigli provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione adottare al termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio:

a) redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario;

b) elaborazione di una relazione sull'attività svolta in riferimento alle materie di cui alla lettera *a)*;

c) compilazione di un questionario predisposto dal consiglio provinciale sempre sulle materie di cui sopra.

Gli elaborati di cui alle lettere *a)* o *b)* dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista, al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all'art. 6, comma 1; in caso di mancata presentazione, il consiglio provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori sessanta giorni, dopodiché il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all'iscrizione. Il termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da uno studio all'altro.

Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere *a)* o *b)* o di mancata, parziale o insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera *c)*, i consigli provinciali dovranno convocare in

udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalità di svolgimento della pratica prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.

Art. 6.

Libretto della pratica

1. All'atto dell'iscrizione nel registro dei praticanti il consiglio provinciale consegna al tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale, sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la riservatezza e il segreto professionale.

2. Il libretto, convalidato dal professionista, verrà presentato al consiglio provinciale dell'Ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in visione e/o in occasione della disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell'articolo precedente.

3. Al termine del periodo di pratica, di cui all'art. 5, il praticante può richiedere al consiglio provinciale il certificato di compiuta pratica, restituendo il libretto convalidato dal professionista, unitamente alle tesine, relazioni o questionari fino a quella data elaborati o compilati.

4. Il consiglio provinciale, verificato lo svolgimento dell'effettiva pratica, così come previsto dal presente decreto, rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica è consentito al praticante, su sua richiesta, di mantenere l'iscrizione nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.

Art. 7.

Trasferimento presso un altro studio

1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. Il libretto deve essere presentato al consiglio provinciale insieme alla documentazione attestante il trasferimento.

2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale è effettuata la pratica, il consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la relativa attestazione.

Art. 8.

Trasferimento di residenza del praticante

1. In caso di trasferimento della propria residenza il praticante deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si è trasferito.

2. La domanda di iscrizione nella nuova provincia, corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera *h)* dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza.

Art. 9.

Cancellazione

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) in presenza di eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti al secondo comma dell'art. 5;

b) perdita dell'esercizio dei diritti civili;

c) irreperibilità del praticante;

d) nei casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;

e) mancato versamento della quota d'iscrizione;

f) nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 5;

g) per superamento del periodo di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

2. Il consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione giusto quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto ministeriale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticanti precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto ministeriale 3 agosto 1979.

Roma, 2 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

97A9603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1997.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002.

IL CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del Tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 3 giugno 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire sedicimiladuecentododicimiliardiquattrocentosessantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 15 novembre 1997. a quella n. 10, di scadenza 15 maggio 2002.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel predetente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001124251» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale-del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e D.M. 26 maggio 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 maggio 1997 - Roma, 15 maggio 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Grilli)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana Ministero del Tesoro», al di sotto del

quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 817440 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 15 maggio 1997/2002; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 15 maggio 1997/2002 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996 n. 664 e D.M. 26 maggio 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «6,25%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001124251», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare. Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 6,25% - 15 maggio 1997/2002».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il dirigente generale capo del servizio: LA VIA

97A9953

DECRETO 2 dicembre 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995 e 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1997 e scadenza 1° giugno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, sottoscritti per l'importo di L. 16.850.000.000.000;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, sottoscritti per l'importo di L. 14.196.400.000.000;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.429.880.000.000;

Visto, in particolare l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1997 e scadenza 1° giugno 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° dicembre 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente, alle cedole di scadenza 1° giugno 1998, è accertato nella misura del 3,15% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per L. 16.850.000 milioni, cedola n. 7;

CCT settennali 1° giugno 1995, in circolazione per L. 14.196.400 milioni, cedola n. 6;

CCT settennali 1° dicembre 1995, in circolazione per L. 15.429.880 milioni, cedola n. 5.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.464.002.820.000 così ripartite:

L. 530.775.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1994;

L. 447.186.600.000 per i CCT settennali 1° giugno 1995;

L. 486.041.220.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1995,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, corrispondente al capitolo 4691 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A9951

DECRETO 2 dicembre 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1991, 1° gennaio 1992, 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348865/242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1998, è determinato nella misura del:

3,35% per i CCT settennali 1° luglio 1991, in circolazione per lire 8.000 miliardi, cedola n. 14;

3,35% per i CCT settennali 1° gennaio 1992, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 13;

3,35% per i CCT settennali 1° gennaio 1993, in circolazione per lire 8.500 miliardi, cedola n. 11;

3,15% per i CCT settennali 1° gennaio 1994, in circolazione per lire 12.000 miliardi, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.249.000.000.000 così ripartite:

L. 268.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 318.250.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 284.750.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 378.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A9952

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 novembre 1997.

Rettifica al decreto AIC/UAC n. 156 del 24 luglio 1997 con il quale è stata rilasciata alla società Bayer S.p.a. in Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Lipobay.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997;

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 156 del 24 luglio 1997 con il quale è stata rilasciata alla società Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Lipobay;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 1997, con la quale la società titolare dell'A.I.C. essendosi verificato un errore nell'indicazione del principio attivo ha chiesto che il nome di quest'ultimo venga indicato come cerivastatina base equivalente a cerivastatina sodica;

Vista la comunicazione della competente autorità inglese;

Decreta:

Art. 1.

Il principio attivo della specialità medicinale Lipobay nelle confezioni di seguito indicate:

LIPOBAY «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. n. 033309016/M (in base 10), 0ZSJBS (in base 32);

LIPOBAY «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. n. 033309028/M (in base 10), 0ZSJC4 (in base 32);

LIPOBAY «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. n. 033309030/M (in base 10), 0ZSJC6 (in base 32);

LIPOBAY «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. n. 033309042/M (in base 10), 0ZSJCL (in base 32);

LIPOBAY «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. n. 033309055/M (in base 10), 0ZSJCZ (in base 32);

LIPOBAY «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. n. 033309067/M (in base 10), 0ZSJDC (in base 32);

LIPOBAY «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C n. 033309079/M (in base 10), 0ZSJDR (in base 32);

LIPOBAY «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C. n. 033309081/M (in base 10), 0ZSJDT (in base 32);

LIPOBAY «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C. n. 033309093/M (in base 10), 0ZSJF5 (in base 32),

viene ora riportato come segue:

Composizione:

LIPOBAY «0,1»:

1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,0954 mg equivalente a 0,1 mg di cerivastatina sodica;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

LIPOBAY «0,2»:

1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,1908 mg equivalente a 0,2 mg di cerivastatina sodica;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

LIPOBAY «0,3»:

1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,2862 mg equivalente a 0,3 mg di cerivastatina sodica;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

Gli stampati precedentemente autorizzati vengono modificati esclusivamente nella parte in cui viene riportato il nome del principio attivo.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblca italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 novembre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A9937

DECRETO 19 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Josef Karl Holzer, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 10 marzo 1995, dal sig. Josef Karl Holzer, nato a Brunico (Italia) il 21 aprile 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9930

DECRETO 25 novembre 1997.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rastinon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione dal 10 gennaio 1998 della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. è sospesa a decorrere dal 10 gennaio 1998 ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1 lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Num. A.I.C.
RASTINON	40 compresse 500 mg.	012116012

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 novembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9935

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione Unica del Farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118, alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996, n. 164, nel quale la specialità medicinale denominata «Genotropin» nelle rispettive confezioni: «Kabiquick» 10 tubof. 3 U.I. e «Kabiquick» 10 tubof. 4 U.I., della società Pharmacia AB, con sede in Stoccolma (SE), rappresentata in Italia dalla Società Pharmacia & Upjohn è stata classificata in classe *a)*;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 9 luglio 1997, con la quale, viene stabilito che i farmaci a base di somatropina sono classificati in classe *a)* con nota 39 solo per i prodotti contenenti un massimo di 24 U.I. totali;

Considerato che, la specialità medicinale denominata «Genotropin», nelle confezioni sopra indicate, rientra nella categoria di quelle contenenti più di 24 U.I. totali per confezione;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata GENOTROPIN, della società Pharmacia AB, con sede in Stoccolma (SE), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn, nelle confezioni «Kabiquick» 10 tubof. 3 U.I. AIC n. 026844074 e «Kabiquick» 10 tubof. 4 U.I. AIC n. 026844086 è classificata nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 52

97A9883

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Convenzioni n. 62/87 e n. 67/87. Utilizzazione e scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio «Garcia» sul fiume Belice Sinistro nelle zone 1/*A* e 1/*B*. Variazione dell'oggetto della convenzione n. 67/87. Perizia di variante alle opere di cui alla convenzione n. 62/87. (Deliberazione n. 203/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Viste le convenzioni n. 62/87 e n. 67/87, stipulate in data 28 ottobre 1987, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica «Basso Belice-Carboj», regolanti il finanziamento, rispettivamente, di L. 55.200 milioni e di L. 27.400 milioni per l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio del «Gargia» sul fiume Belice Sinistro nelle zone 1/*A* e 1/*B;*

Considerato che nel corso della realizzazione delle opere di cui alla convenzione n. 67/87, a seguito di maggiori oneri esecutivi, il finanziamento accordato si è rivelato insufficiente per la esecuzione dei previsti impianti di telecomando, telecontrollo ed automazione;

Vista la perizia di variante redatta nel dicembre 1990, relativa ai lavori ai lavori di cui alla convenzione 62/87, con la quale in relazione al cambio di destinazione di alcuni territori, inizialmente compresi nell'intervento irriguo, si prevede di utilizzare le risorse resesi così disponibili per l'esecuzione dell'impianto di telecomando, telecontrollo ed automazione nella zona 1/*B* (convenzione 67/87);

Vista la delibera della deputazione amministrativa del Consorzio n. 518 del 17 novembre 1991 di approvazione della predetta perizia;

Vista la nota n. 2745 del 13 giugno 1995 con la quale il Consorzio ha chiesto l'approvazione, a sanatoria, di detta variante ai sensi della citata legge n. 104/95;

Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione n. 9/2807 del 17 luglio 1995, ha ritenuto la variante giustificata dalla necessità di rendere operativo l'intero impianto;

Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 10 novembre 1995, ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante;

Acquisito il favorevole parere tecnico sulla variante reso dall'ingegnere capo del Consorzio in data 8 agosto 1997, ai sensi delle leggi regionali vigenti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di autorizzare, a sanatoria, la variazione dell'oggetto della convenzione n. 67/87, con esclusione della realizzazione degli impianti di telecomando, telecontrollo ed automazione come da perizia approvata con voto del C.T.A.R. n. 331/A del 3 marzo 1995;

2) di approvare, a sanatoria, le varianti progettuali alla convenzione n. 62/87 ed il conseguente nuovo quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione	Aggiudicazione	Variante
Lavori ed espropri ...	39.288	36.537	41.156
Imprevisti	1.965	4.716	—
Lievitazione prezzi ...	2.062	2.062	2.062
Spese generali	3.465	3.465	3.465
I.V.A.	8.420	8.420	8.517
Totale ...	55.200	55.200	55.200

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 359

97A9870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 7 maggio 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di economia ha provveduto ad adeguare gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà al decreto ministeriale sopra citato;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2207 del 30 ottobre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alla indicazione contenuta nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione III «Norme speciali per la facoltà di economia», relativamente ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà, viene ulteriormente modificato, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, come segue:

art. 1, lettera *a)*; art. 8, lettera *a)*; art. 15, lettera *a)*;

sostituire con: «*a)* quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia»;

art. 2, comma 7; art. 9, comma 7; art. 16, comma 7:

aggiungere: «Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere»;

art. 10, comma 2:

inserire l'insegnamento «Organizzazione e pianificazione del territorio»; sostituire all'insegnamento «programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche» l'insegnamento «programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche»;

art. 17, comma 2:

cassare l'insegnamento «marketing industriale»; sostituire all'elenco degli insegnamenti sotto il titolo «Altre aree» l'elenco seguente:

sociologia della comunicazione;
teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;
teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
teoria e tecniche della comunicazione di massa;
tecniche della comunicazione pubblicitaria;
psicologia sociale;
psicologia delle comunicazioni sociali;
psicologia della pubblicità;
economia e tecnica della pubblicità;
economia e tecnica della comunicazione aziendale.

Allegato 1:

cassare l'intero allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 18 novembre 1997

Il rettore: Bo

97A9789

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che

dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 luglio 1996 emanato di concerto con il Ministro della sanità, con il quale è stata definita la tab. XVIII-*ter* relativa agli ordinamenti didattici di alcuni corsi di diploma universitario di area sanitaria per figure professionali approvate dal Ministro della sanità;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto la istituzione dei corsi di diploma universitario per igienista dentale, tecnico ortopedico e tecnico sanitario di radiologia medica, i cui ordinamenti didattici sono stati approvati con il decreto interministeriale sopra richiamato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XIV, dedicato ai diplomi universitari, l'art. 219 riguardante i diplomi della facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

Art. 219 - La facoltà di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari:

riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

fisioterapista;

infermiere;

logopedista;

ortottista - assistente in oftalmologia;

ostetrica/o;

tecnico audiometrista;

tecnico audioprotesista;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

tecnico di neurofisiopatologia;

igienista dentale;

tecnico ortopedico;

tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

Nella parte dedicata alle norme comuni, e precisamente nell'art. 223, sono aggiunti i nuovi diplomi di igienista dentale, tecnico ortopedico e tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 3.

Dopo l'art. 244, relativo al diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli riguardanti i nuovi corsi di diploma universitario di igienista dentale, tecnico ortopedico e tecnico sanitario di radiologia medica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER IGIENISTA DENTALE

Art. 245 - *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. Il corso di diploma universitario per igienista dentale ha la durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di «igienista dentale».

In relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in 30.

Il numero annuo effettivo degli iscritti al corso è stabilito secondo le modalità dettate dall'art. 1.5 delle norme generali.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669.

Art. 246 - *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento: Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a millesei-cento ore complessive; quella pratica è di tremila ore, delle quali non oltre seicento dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della struttura didattica può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori duecento ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, come riportato nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici; deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive, F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E13X Biologia applicata.

A.4 Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale:

settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5 Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6 Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (settecento ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - Didattico-organizzativa della fisiopatologia medica e speciale odontostomatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3 Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4 Corso integrato di elementi di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II Anno - I semestre.

Area C - Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1 Corso integrato di odontoiatria sociale:

settori: F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale, F02X Storia della medicina

C.2 Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia:

settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3 Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio-mandibolari ed odontoiatria infantile:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F19A Pediatria generale e specialistica, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

C.4 Corso integrato di odontostomatologia preventiva:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (mille ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1 Corso integrato di parodontologia ed implantologia:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche.

D.2 Corso integrato di protesi e riabilitazione:

settori: F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche.

D.3 Corso integrato di odontoiatria restaurativa:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche.

D.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (milletrecento ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area E - Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1 Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2 Corso di materiali dentari:

settore: F13A Materiali dentari.

E.3 Corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene:

settore F22A Igiene generale ed applicata.

E.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III Anno - II semestre.

Area F - Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base, la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1 Corso integrato di igiene applicata:

settore: F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2 Corso integrato di psicologia applicata:

settore: M11 Psicologia applicata.

F.3 Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4 Attività di tirocinio guidato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E TIROCINIO.

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche, all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio;

deve aver seguito a rotazione le seguenti attività:

paradontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi almeno per 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatria, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO ORTOPEDICO

Art. 247 - *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. Il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il conseguimento del titolo di «tecnico ortopedico».

In relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è determinato in trenta.

Il numero annuo effettivo degli iscritti al corso è stabilito secondo le modalità dettate dall'art. 1.5 delle norme generali.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Art. 248 - *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a milleseicento ore complessive; quella pratica è di tremila ore, delle quali non oltre seicento dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il Consiglio della struttura didattica può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori duecento ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, I07X Meccanica applicata alle macchine, I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A Scienza e tecnologia dei materiali, I26B Bioingegneria chimica, I26A Bioingegneria meccanica, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire, in particolare, le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, propedeutiche agli studi successivi.

A.1 Corso integrato di analisi matematica:

settore: A02A Analisi matematica.

A.2 Corso integrato di geometria e di statistica matematica:

settori: A01C Geometria, A02B Probabilità e statistica matematica, F01X Statistica medica.

A.3 Corso integrato di fondamenti di informatica:

settore: K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

A.4 Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

A.5 Corso integrato di chimica, biochimica e biologia:

settori: C03X Chimica generale, C06X Chimica, E05A Biochimica, E13X Biologia applicata.

A.6 Corso di inglese scientifico:

settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori e in centri di informatica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - Anatomo-fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, meccanica e materiali (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B.1 Corso integrato di tecnologia dei materiali:

settore: I14A Scienza e tecnologia dei materiali.

B.2 Corso integrato di meccanica e sistemi meccanici:

settore: I07X Meccanica applicata alle macchine.

B.3 Corso integrato di disegno assistito dal calcolatore:

settore: I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

B.4 Corso integrato di anatomia umana:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

B.5 Corso integrato di fisiologia generale e del movimento:

settore: E06A Fisiologia umana.

B.6 Corso integrato di fisiopatologia e biocompatibilità:

settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.7 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre.

Area C - Elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo elettrico ed elettronico, i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C.1 Corso integrato di elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche:

settori: I17X Elettrotecnica, I18X Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X Elettronica.

C.2 Corso integrato di principi e metodologie della progettazione meccanica:

settore: I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

C.3 Corso integrato di misure meccaniche e strumentazione:

settori: I06X Misure meccaniche e termiche, I08B Meccanica sperimentale, I26A Bioingegneria meccanica.

C.4 Corso integrato di fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore:

settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

C.5 Corso integrato di medicina fisica e riabilitativa:

settore: F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre.

Area D - Tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione relativamente ad organi artificiali, protesi e ortesi compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D.1 Corso integrato di tecnologie e sistemi di lavorazione:

settore: I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione.

D.2 Corso integrato di organi artificiali, protesi e ortesi e loro costruzione:

settore: I26A Bioingegneria meccanica.

D.3 Corso integrato di diagnostica per immagini:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

D.4 Corso integrato di chirurgia generale e specialistica:

settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F12B Neurochirurgia.

D.5 Corso integrato di riabilitazione neuromotoria:

settori: F06B Neuropatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, M10A Psicologia generale.

D.6 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area E - Biomeccanica, psicologia ed epidemiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiori e inferiori e della loro protesizzazione: deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F11B Neurologia, I26A Bioingegneria meccanica.

E.2 Corso integrato anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.3 Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

E.4 Corso integrato di psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria:

settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia.

E.5 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre.

Area F - Diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazioni del piede e del passo (crediti: 3).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali e applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F.1 Corso integrato di elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale:

settori: I27X Ingegneria economico-gestionale, N10X Diritto amministrativo.

F.2 Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica.

F.3 Corso integrato di misurazione del piede e del passo:

settori: E06A Fisiologia umana, F16A Malattie dell'apparato locomotore, I06X Misure meccaniche e termiche, I26A Bioingegneria meccanica.

F.4 Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche, con assunzione progressiva di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 14 settembre 1997, n. 665), sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze:

analisi della prescrizione medica;

lettura e comprensione degli esami clinici;

progettazione dell'apparecchio;

rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;

stilizzazione del modello positivo;

costruzione del presidio;

prove di congruenza sul paziente;

finizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso.

Debbono inoltre essere eseguiti nel tirocinio atti, come appresso specificato:

I Anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore: per almeno 10 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di tronco (deformit e patologie vertebrali e cervicali);

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

50 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, ecc.).

II Anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno 15 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di tronco;

100 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

III Anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno 20 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede;

100 ore dedicate alla conoscenza e all'uso di ausili per disabili, per almeno 20 casi (carrozzine, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomizzati, ecc.).

Nel regolamento didattico di ogni Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Art. 249 - *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. Il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di tecnico sanitario di radiologia medica.

In relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate, il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso e determinato in 60.

Il numero annuo effettivo degli iscritti al corso è stabilito secondo le modalità dettate dall'art. 1.5 delle norme generali.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.

Art. 250 - *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della struttura didattica può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie, nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario i seguenti: A02A Analisi matematica, B01A Fisica generale, B01B Fisica, B04X Fisica nucleare e subnucleare, C03X Chimica generale ed inorganica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, K10X Misure elettriche ed elettroniche, K05B Informatica, K06X Bioingegneria elettronica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo i principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini; lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo umano.

A.1 Corso integrato di matematica, fisica, statistica ed informatica:

settori: A02A Analisi matematica, B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A Fisica generale, B01B Fisica.

A.3 Corso integrato di chimica generale organica ed inorganica:

settori: B03X Struttura della materia, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana sistematica e topografica:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di biologia e radiobiologia:

settore: E13X Biologia applicata.

A.6 Corso integrato di anatomo-fisiologia umana:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

I Anno - II semestre

Area B - Patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche ed organizzazione della professione (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di conoscere le principali patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle tecniche di trattamento radioterapiche.

B.1 Corso integrato di patologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini I:

settori: E09A Anatomia umana, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.3 Corso integrato di apparecchiature dell'area radiologica:

settori: B01A Fisica generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K06X Bioingegneria elettronica.

B.4 Corso integrato di misure elettriche ed elettronica:

settori: I17X Elettrotecnica, K10X Misure elettriche ed elettronica.

B.5 Corso integrato di igiene ed organizzazione sanitaria:

settore: F22A Igiene generale ed applicata.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri (complessive 700 ore annue).

II Anno - I semestre.

Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di realizzare le principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche nell'area radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini, di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.

C.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini II:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.2 Corso integrato di informatica e archiviazione:

settori: K05B Informatica, K05C Cibernetica, K06X Bioingegneria elettronica.

C.3 Corso integrato di igiene ambientale e medicina del lavoro:

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

C.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed ospedalieri:

II Anno - II semestre.

Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione (crediti: 5.0).

Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica e o nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura, e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.

Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure di radioprotezione, decontaminazione ambientale, uso dei radionuclidi e marcatura dei radiocomposti.

D.1 Corso integrato di fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia.

settori B04X Fisica nucleare e subnucleare, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica.

D.2 Corso integrato di radiobiologia e radioprotezione:

settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica.

D.3 Corso integrato di radiofarmaci:

settori: C03X Chimica generale ed inorganica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie universitarie e ospedaliere (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre.

Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti: 4.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali al fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini; deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e risonanza magnetica nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale nel rapporto con i pazienti.

E.1 Corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini III:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.2 Corso integrato di produzione e trattamento delle immagini diagnostiche:

settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K03X Telecomunicazioni.

F.1 Corso integrato di tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.):

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E.3 Corso integrato di bioetica, deontologia ed etica professionale:

settore: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale.

E.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (per un totale di 1300 ore annue).

III Anno - II semestre.

Area F - Tecniche di medicina nucleare e radioterapia (crediti: 3.0).

Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini di medicina nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici; la preparazione e l'impiego di schermatura e di sistemi di contenzione del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti di decontaminazione.

F.1 Corso integrato di tecniche in radioterapia:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.2 Corso integrato di tecniche in medicina nucleare:

settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.3 Corso integrato di tecniche di terapia medico-nucleare:

settori: F07X Farmacologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F.4 Attività di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari e ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico--professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (decreto ministeriale n. 746/1994):

a) servizio di radiodiagnostica - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di almeno:

300 esami rx dello scheletro;

300 esami rx del torace;

200 esami rx dell'apparato gastro-intestinale;

200 esami rx di radiologia d'urgenza;

200 mammografie;

150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica;

300 esami di radiologia pediatrica;

100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;

100 esami T.C.;

100 esami R.M.;

200 esami ecografici;

utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche e di camera oscura;

adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo di radioprotezione (A.L.A.R.A.);

b) servizio di medicina nucleare - frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione tecnica di:

50 esami dell'apparato scheletrico;

50 esami del S.N.C;

50 esami dell'apparato cardiocircolatorio;

50 esami dell'apparato respiratorio;

50 esami della tiroide e delle paratiroidi;

50 esami dei surreni;

30 esami dell'apparato emopoietico;

30 esami dell'apparato digerente;

30 esami dell'apparato urinario;

40 esami con indicatori positivi;

tarare e predisporre le apparecchiature per l'esecuzione di esami di medicina nucleare;

approntare dosi semplici di radiofarmaci;

manipolare materiale radioattivo;

controllare la contaminazione personale ed ambientale;

c) servizio di radioterapia - frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni di competenza su:

15 pazienti trattati con radioterapia da fasci esterni;

5 pazienti studiati con il simulatore universale;

5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o RM;

5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;

5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;

5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna;

d) servizio di fisica sanitaria - frequenza di due mesi.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 9 ottobre 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A9822

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1993, n. 153, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in architettura;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in architettura, di cui alle tabelle I e XXX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 16 luglio 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di architettura e del consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 2079;

Vista la ministeriale 29 ottobre 1997, prot. n. 2882, con la quale si approva la modifica del corso di laurea in architettura;

Considerato che la modifica di cui sopra entra in vigore dall'anno accademico 1997-1998, (1° novembre 1997 - 31 ottobre 1998);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

1. *Accesso al corso di laurea in architettura.*

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standard europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990; tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a),* della legge n. 341/1990; di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

2. *Organizzazione della didattica.*

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nelle facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio finale pre-laurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui al punto 1, comma 2, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;

laboratorio di costruzione dell'architettura;

laboratorio di progettazione urbanistica;

laboratorio di restauro dei monumenti;

laboratorio di sintesi finale.

I primi quattro laboratori saranno caratterizzati da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi, ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore - uno o due moduli didattici al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio; il manifesto annuale degli studi indicherà, per ogni laboratorio attivato, quali discipline forniranno i moduli didattici precedentemente indicati.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea; ognuno di essi non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages). Queste attività sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

3. *Durata degli studi e articolazione dei curricula.*

La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di almeno 4.500 ore, articolate in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base;

II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale;

III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea.

Ciascun anno di corso è suddiviso in due periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica; al termine di ogni periodi didattici e prima dell'inizio del semestre successivo è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità. Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere ad una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici; laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

4. *Piano di studi.*

All'interno dei cicli in cui è articolata l'attività didattica, l'impiego globale in ore è così suddiviso:

I CICLO (I e II anno: ore 1740).

A. *Laboratori* (ore: 540).

1. Laboratorio di progettazione architettonica 1 (180 ore):

caratterizzato da disciplina dell'area I, settore H10A, H10B ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

2. Laboratorio di progettazione architettonica 2 (180 ore):

caratterizzato da disciplina dell'area I, settore H10A, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

3. Laboratorio di costruzione dell'architettura 1 (180 ore):

caratterizzato da disciplina dell'area IV o V dai settori H09A, H09B, H07A, H07B, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

B. *Corsi monodisciplinari o integrati* (ore 1.200).

Area I settore scientifico-disciplinare H10A, 60 ore.

Area II settore scientifico-disciplinare H12X, 240 ore.

Area IV settore scientifico-disciplinare H07A, 120 ore.

Area V settore scientifico-disciplinare H09A, 120 ore.

Area VI settore scientifico-disciplinare B01B, 60 ore.

Area VIII settore scientifico-disciplinare H14A, H14B, 120 ore.

Area X settore scientifico-disciplinare A02A, 240 ore.

Area XI settore scientifico-disciplinare H11X, 240 ore.

Inoltre lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

II CICLO (III e IV anno: ore 1.860).

A. *Laboratori* (ore: 900)

4. Laboratorio di progettazione architettonica 3 (180 ore):

caratterizzato da disciplina dall'area I, settore H10A, H10B, ore 120 più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

5. Laboratorio di progettazione architettonica 4 (180 ore):

caratterizzato da disciplina dall'area I dai settori H10A, H10B, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

6. Laboratorio di costruzione dell'architettura 2 (180 ore):

caratterizzato da disciplina di area IV o V dai settori H09A, H09B, H07A, H07B, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

7. Laboratorio di urbanistica (180 ore):

caratterizzato da disciplina di area VIII, settore H14B, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

8. Laboratorio di restauro dei monumenti (180 ore):

caratterizzato da disciplina dell'area III, settore H13X, ore 120, più due moduli di 30 ore o in alternativa un modulo da 60 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi.

B. *Corsi monodisciplinari o integrati* (ore 960).

Area I settori scientifico-disciplinari H10A, H10B, 60 ore.

Area II settore scientifico-disciplinare H12X, 120 ore.

Area III settore scientifico-disciplinare H13X, 60 ore.

Area IV settori scientifico-disciplinari H07A, H07B, 240 ore.

Area V settori scientifico-disciplinari H09A, H09B, H09C, 120 ore.

Area VI settore scientifico-disciplinare I05B, 120 ore.

Area VIII settore scientifico-disciplinare H14A, H14B, 60 ore.

Area IX settori scientifico-disciplinari M06A, P01J, N05X, N10X, 60 ore.

Area XI settore scientifico-disciplinare H11X, 120 ore.

III CICLO (V Anno: ore 900).

A. *Laboratori di sintesi finale.*

I laboratori di sintesi finale sono definiti dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi in relazione ai piani di studio e saranno caratterizzati da una disciplina delle aree I, III, V e VIII.

Allo svolgimento delle attività previste da ciascuno dei laboratori di sintesi finale sono attribuite 180 ore.

B. *Corsi monodisciplinari o integrati* (ore: 720).

Area VII settore scientifico-disciplinare H15X, 120 ore.

Area IX settori scientifico-disciplinari M06A, P01J, N05X, N10X, 120 ore,

dalle altre aree quattro annualità a scelta dello studente composte in relazione ai piani di studio e funzionali ai contenuti dei laboratori di sintesi finale, per un totale di 480 ore, scelte dallo studente tra le discipline di cui al punto 8 e definite dalla facoltà nel manifesto degli studi.

5. *Prospetto concernente la ripartizione del monte ore.*

Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano, ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica, nelle seguenti aree disciplinari a cui debbono essere attribuite almeno le ore in elenco:

Area I progettazione architettonica e urbana:

I ciclo: 300 ore - II ciclo: 300 ore;

Area II: discipline storiche per l'architettura:

I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore;

Area III: teoria e tecniche per il restauro architettonico:

II ciclo: 180 ore;

Area IV analisi e progettazione strutturale dell'architettura:

I ciclo: 120 ore - II ciclo: 240 ore;

Area V: discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia:

I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore;

Area VI: discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura:

I ciclo: 60 ore - II ciclo: 120 ore;

Area VII: discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica:

III ciclo: 120 ore

Area VIII: progettazione urbanistica e pianificazione territoriale:

I ciclo: 120 ore - II ciclo: 180 ore;

Area IX discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica:

II ciclo 60 ore - III ciclo 120 ore;

Area X discipline matematiche per l'architettura:

I ciclo: 240 ore;

Area XI rappresentazione dell'architettura dell'ambiente:

I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore.

Inoltre, al fine di completare le 4.500 ore previste per l'intero corso degli studi, dovranno essere destinate:

al primo ciclo 540 ore ai tre laboratori previsti (secondo le modalità definite al punto 4);

al secondo ciclo 900 ore ai cinque laboratori previsti (secondo le modalità di cui al punto 4);

al terzo ciclo 180 ore al laboratorio finale e 720 ore a corsi monodisciplinari o integrati.

Nell'ambito dei vincoli orari e degli obiettivi propri dei cicli imposti dal presente ordinamento, la facoltà potrà apportare delle variazioni rispetto a quanto indicato al punto 4 circa la collocazione nel I, nel II e nel III ciclo di talune attività didattiche, ivi comprese quelle dei laboratori.

6. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni dei corsi da attivare;

b) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente secondo comma del punto 1, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

d) definisce la denominazione, la consistenza e l'articolazione dei moduli didattici integrativi dei laboratori e di quelli coordinati dei corsi monodisciplinari, dei futuri eventuali corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

e) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

f) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

g) delibera in merito alle propedeuticità e al numero della annualità di cui lo studente dovrà avere superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Per il passaggio dal I al II ciclo e dal II al III ciclo il numero delle annualità che lo studente deve avere superato non potrà essere inferiore a 2/3 delle annualità del ciclo e comunque iscrizione al III ciclo comporta il superamento di tutte le annualità del I ciclo, oltre i 2/3 già precisati.

Per gli insegnamenti e i laboratori che si sviluppano su più annualità deve essere rispettata la propedeuticità indicata dalla sequenza dell'annualità stessa;

h) in merito all'organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi (monodisciplinari o integrati) e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

7. *Ammissione all'esame di laurea.*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo almeno 32 annualità per un totale di 4.500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

8. *Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari.*

Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica di attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari dovranno confrontarsi con i seguenti contenuti minimi:

AREA I - Progettazione architettonica e urbana: ore 600.

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

composizione architettonica e urbana (H10A): qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base — alla loro natura, in: discipline compositive attente cioè alla logica (tettonica distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedano particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; discipline analitico — strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città; in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea;

architettura del paesaggio e del territorio (H110B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnistici ed economicistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria;

architettura degli interni e allestimento» (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato una autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto.

Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

È caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico a quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati, e al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

II ciclo: 300 ore.

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi *ex novo*, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito:

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti; conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura;

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di una nuova espansione che di tessuti preesistenti.

AREA II - Discipline storiche per l'architettura: ore 360.

L'Area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca e dei metodi e delle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica — in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità tecniche e linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati — esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica d'architettura);

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di apprendimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare:

la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico;

la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

AREA III - Teoria e tecniche per il restauro architettonico: ore 180.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi d'inventario e di catalogo, le carte e le convenzioni internazionali;

addestrare alle tecniche d'indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa.

II ciclo: 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);

gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;

i materiali e le tecnologie costruttive storiche;

le metodiche analitiche dell'architettura;

le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;

le metodologie d'intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale, e deve saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodologie analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

AREA IV - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura: ore 360.

L'Area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II ciclo: 240 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

AREA V - Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia: ore 360.

L'Area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.

Queste discipline forniscono altresì, i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;

i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche:

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali.

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio. Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti fra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche e alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo status degli elementi che costituiscono il costruito esistente. e la logica che lo sottende:

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le formalità estetiche del progetto.

AREA VI - Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura: ore 180.

L'Area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi d'indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica o l'illuminazione. Su tale matrice culturale s'innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi d'illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici.

L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifiche competenze nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

AREA VII - Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica: ore 120.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

III ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego, alle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione - conservazione - valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre:

dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito. In particolare deve sapere: applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA ecc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

AREA VIII - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: ore 300.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

alla conoscenza del principi-guida che regolano le principali forme di intervento o controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali.

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento - con particolare attenzione al contesto fisico socio-economico e istituzionale - e dei vari attori coinvolti dall'intervento nonché dei loro ruoli e interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I ciclo: 120 ore.

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere e analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

II ciclo: 180 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

AREA IX - Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica: ore 180.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica e urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica;

i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di Stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio;

la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

II ciclo: 180 ore.

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica;

i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale;

il ruolo delle diverse forme di Stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio;

la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

AREA X - Discipline matematiche per l'architettura: ore 240.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quali fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer. Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di:

di aver acquisito e di saper utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazione di differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di avere acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

II ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati rispetto a quelli acquisiti durante il ciclo, nell'ambito di specifiche tematiche strutturali progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie in settori dell'analisi e gestione del costruire dell'economia ed estimo. In tali direzioni d'area presenta offerte e didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocasctici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

AREA XI - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: ore 360.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamentali proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali ed internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) Conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) Conoscere:

gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione;

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito da calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) Sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

9. *Discipline attivabili.*

Per il corso di laurea in architettura si possono attivare gli insegnamenti qui di seguito elencati:

AREA I - Progettazione architettonica e urbana.

Settori scientifico-disciplinari: H10A + H10B + H10C.

Discipline attivabili:

H10A - Composizione architettonica e urbana:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero degli edifici;

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio:

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;

pianificazione dei parchi naturali;

pianificazione paesistica di impianti speciali;

progettazione del paesaggio;
progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;
riqualificazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - Architettura degli interni e allestimento:
allestimento;
architettura degli interni;
arredamento;
decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia.

AREA II - Discipline storiche per l'architettura.

Settori scientifico-disciplinari: H12X + L25C + M05X + M07D + M08E + M10A.

Discipline attivabili:

H12X - Storia dell'architettura:
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura;
storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura moderna;
storia della città e del territorio;
storia delle tecniche architettoniche.

L25C - Storia dell'arte contemporanea:
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali.

M05X - Discipline demoetnoantropologiche:
antropologia culturale.

M07D - Estetica:
estetica;
storia dell'estetica moderna.

M08E - Storia della scienza:
storia della scienza;
storia della tecnica.

M10A - Psicologia generale:
psicologia della percezione.

AREA III - Teoria e tecniche per il restauro architettonico.

Settori scientifico-disciplinari: H13X.

Discipline attivabili:

H13X - Restauro:
caratteri costruttivi dell'edilizia storica;
conservazione dei materiali nell'edilizia storica;
conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;
consolidamento degli edifici storici;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;
restauro architettonico;
restauro dei parchi e dei giardini storici;
restauro urbano;
tecnica del restauro architettonico;
teorie e storia del restauro.

AREA IV - Analisi e progettazione strutturale dell'architettura.

Settori scientifico-disciplinari: H06X + H07A + H07B.

Discipline attivabili:

H06X - Geotecnica:
fondamenti di geotecnica;
fondazioni.

H07A - Scienza delle costruzioni:
interazione ambiente-struttura;
meccanica computazionale delle strutture;
ottimizzazione e identificazione delle strutture;
scienza delle costruzioni;
sicurezza e affidabilità delle costruzioni;
statica;
statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;
teoria delle strutture.

H07B - Tecnica delle costruzioni:
calcolo automatico delle strutture;
costruzioni in muratura e costruzioni in legno;
costruzioni in zona sismica;
problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;
progetto di strutture;
riabilitazione strutturale;
tecnica delle costruzioni;
teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

AREA V - Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia.

Settori scientifico-disciplinari: H09A + H09B + H09C.

Discipline attivabili:

H09A - Tecnologia dell'architettura:
cultura tecnologica della progettazione;
materiali e progettazione di elementi costruttivi;
progettazione ambientale;
progettazione di sistemi costruttivi;
progettazione esecutiva dell'architettura;
riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;
tecnologia dell'architettura;
tecnologie dei sistemi impiantistici;
tecnologie dei sistemi strutturali;
tecnologie del recupero edilizio;
tecnologie di protezione e ripristino ambientale;
tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - Tecnologie della produzione edilizia:

controllo della qualità edilizia;

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

patologia e degrado delle costruzioni;

procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;

processi e metodi della produzione edilizia;

programmazione e organizzazione della produzione;

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

tecnologie della produzione edilizia.

H09C - Disegno industriale:

disegno industriale;

disegno industriale per la nautica;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

requisiti ambientali del prodotto industriale;

sperimentazione di sistemi e componenti.

AREA VI - Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura.

Settori scientifico-disciplinari: B01B + I05A + I05B.

Discipline attivabili:

B01B - Fisica:

fisica.

I05A - Fisica tecnica industriale:

energetica;

impianti termotecnici;

modelli per la termotecnica;

termodinamica applicata;

termofluidodinamica dei sistemi naturali.

I05B - Fisica tecnica ambientale:

illuminotecnica;

acustica applicata;

fisica tecnica;

impianti tecnici.

AREA VII - Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica.

Settore scientifico-disciplinare: H15X.

Discipline attivabili:

H15X - Estimo:

economia ed estimo ambientale;

economia ed estimo civile;

estimo;

estimo e contabilità dei lavori;

estimo ed esercizio professionale;

fondamenti di economia ed estimo;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

AREA VIII - Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale.

Settori scientifico-disciplinari: E03A + H14A + H14B.

Discipline attivabili:

E03A - Ecologia:

ecologia applicata.

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

ingegneria del territorio;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

teorie della pianificazione territoriale.

H14B - Urbanistica:

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica;

progettazione del territorio;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

AREA IX - Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica.

Settori scientifico-disciplinari: M06A + M06B + N10X + P01J + Q05A + Q05D.

Discipline attivabili:
M06A - Geografia:
cartografia;
geografia;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia urbana e regionale.
M06B - Geografia economico-politica:
politica dell'ambiente;
organizzazione e pianificazione del territorio.
N10X - Diritto amministrativo:
diritto urbanistico;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.
P01J - Economia regionale:
economia dei trasporti;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana.
Q05A - Sociologia generale:
sociologia.
Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio:
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale.

AREA X - Discipline matematiche per l'architettura.
Settori scientifico-disciplinari: A02A.
Discipline attivabili:
A02A - Analisi matematica:
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
metodi matematici e statistici.

AREA XI - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.
Settore scientifico-disciplinare: H11X.
Discipline attivabili:
H11X - Disegno:
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentazione.

Ferrara, 14 novembre 1997

Il rettore: DAL PIAZ

97A9791

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 12 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989;

Visto il decreto rettorale del 2 settembre 1992, col quale è stato riordinato presso l'Università di Padova il corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 26 febbraio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1997 e dal senato accademico in data 22 aprile 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1581 del 21 ottobre 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi

di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 54, concernente l'ordinamento del corso di laurea in scienze geologiche, è aggiunto l'indirizzo geodinamica e geofisica, contrassegnato con la lettera *C)*, che entrerà in vigore a partire dall'anno accademico 1998/1989; l'indirizzo geologico applicativo viene contrassegnato con la lettera *D)*.

D) INDIRIZZO GEODINAMICA E GEOFISICA

Discipline caratterizzanti:

1) fisica della terra solida;
2) Dismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) complementi di geologia applicata.

Elenco delle discipline facoltative:

1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) vulcanologia;
4) geodesia e cartografia;
5) fotogeologia;
6) geomorfologia applicata;
7) esplorazione geologica del sottosuolo;
8) geologia regionale;
9) geologia marina;
10) geotecnica;
11) meccanica delle rocce;
12) mineralogia applicata;
13) geodinamica;
14) reologia;
15) giacimenti minerari;
16) geochimica applicata;
17) stratigrafia sismica;
18) geologia degli idrocarburi;
19) calcolo automatico;
20) petrologia;
21) storia della scienza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 12 novembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A9839

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la presidenza dell'Iniziativa centro-europea (INCE) per la sede del centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

Il giorno 7 novembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la presidenza dell'Iniziativa centro-europea (INCE) per la sede del centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 28 agosto 1997, n. 286, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997.

In conformità all'art. 14 il predetto accordo è entrato in vigore in data 7 novembre 1997.

97A9872

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.13784.XVJ(1340) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Colpo di cannone Martarello n. 10», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - località Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16301.XVJ(1388) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Spoletta di ritardo da 2 secondi», che la ditta IPON S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli) - località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16304.XVJ(1391) del 12 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Spoletta di ritardo da 3 secondi», che la ditta IPON s.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli) - località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato «*A*» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A9874

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 19 novembre 1997 il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ge.Ver. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 marzo 1992, in sostituzione del dott. prof. Alberto Cavalieri, deceduto.

97A9875

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 dicembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1751,03
ECU	1936,99
Marco tedesco	979,05
Franco francese	292,57
Lira sterlina	2881,67
Fiorino olandese	868,83
Franco belga	47,460
Peseta spagnola	11,589
Corona danese	257,11
Lira irlandese	2544,77
Dracma greca	6,233
Escudo portoghese	9,591
Dollaro canadese	1232,25
Yen giapponese	13,456
Franco svizzero	1202,22
Scellino austriaco	139,13
Corona norvegese	241,85
Corona svedese	224,12
Marco finlandese	324,57
Dollaro australiano	1171,79

97A10021

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto della Fondazione «Venanzo Crocetti», in Roma

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1997, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 novembre 1997 al numero 259, è stato modificato il vigente statuto della Fondazione «Venanzo Crocetti», con sede in Roma.

97A9873

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 180 del 21 ottobre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ADIZEM (diltiazem cloridrato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

ADIZEM capsule a rilascio controllato da 120, 180, 240 e 300 mg.

Titolare A.I.C.: Napp Laboratoires Ltd - Cambridge Science Park - Milton Road - Cambridge CB4 4GW (GB), rappresentante in Italia: Italfarmaco S.p.a., viale Testi, 330 - Milano.

Produttore: La produzione, della specialità di cui trattasi se effettuata nello stabilimento della Bard Pharmaceuticals Ltd, Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 4GW (GB), il controllo ed il confezionamento nello stabilimento della Officina Farmaceutica Italfarmaco S.p.a. viale Testi, 330 - Milano;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Adizem» 30 capsule a rilascio controllato da 120 mg;

A.I.C. n. 029442011 (in base 10), 0W2HYV (in base 32);

classe A al prezzo di L. 21.600;

«Adizem» 30 capsule a rilascio controllato da 180 mg;

A.I.C. n 029442023 (in base 10), 0W211Z7 (in base 32);

classe A al prezzo di L. 32.200;

«Adizem»: 30 capsule a rilascio controllato da 240 mg;

A.I.C. n. 029442035 (in base 10), 0W2HZM (in base 32);

classe A al prezzo di L. 42.000;

«Adizem»: 30 capsule a rilascio controllato da 300 mg;

A.I.C. n. 029442047 (in base 10), 0W2HZZ (in base 32);

classe A al prezzo L. 51.400.

Composizione: 1 capsula a rilascio controllato contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg, 180 mg, 240 mg e 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, acqua purificata, eilcellulosa N10, silice colloidale anidra, polisorbato 80, dibutil sebacato, diclorometano, metanolo, stearato di magnesio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris. Trattamento dell'ipertensione lieve e moderata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 181 del 29 ottobre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INTRON-A (interferone alfa 2b ricombinante) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

INTRON-A 1 flacone da 10MUI e 1 flacone da 25 MUI soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough (Brinny) Co. Innishannon County Cork Irlanda, il confezionamento nello stabilimento della Schering Plough S.p.a. officina farmaceutica - Comazzo (Lodi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/1993:

1 flacone 10 MUI da 2 ml;

A.I.C. n. 026393052 (in base 10), 0T5GGW (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 189.800,

1 flacone da 25 MUI da 5 ml;

A.I.C. n. 026393064 (in base 10), 0T5GH8 (in base 32);

classe A con uso ospedaliero H al prezzo di L. 474.400.

Composizione: Ogni flacone multidose di Intron-A soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 10 MUI o 25 MUI di interferone alfa 2b ricombinante;

eccipienti: glicina, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, albumina umana, metil e propilparaben, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HBeAg. L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa 2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HBeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbilità e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico e che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti HCV positivi. L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance del HCV-RNA sierico o un miglioramento dell'istologia epatica. L'interruzione della terapia con interferone alfa-2b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento;

leucemia a cellule capellute: trattamento dei pazienti affetti da tricoleucemia;

leucemia mieloide cronica: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o la traslocazione bcr/abl. L'esperienza clinica indica che nella maggior parte dei pazienti trattati è ottenibile una maggiore/minore risposta ematologica e citogenetica. Non esistono studi controllati che dimostrino un effetto sulla sopravvivenza globale;

mieloma multiplo: terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattia (riduzione maggiore del 50% delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione. L'attuale esperienza clinica indica che la terapia di mantenimento con «Intron-A» prolunga la fase al plateau; tuttavia gli effetti sulla sopravvivenza globale non sono stati dimostrati in modo conclusivo;

linfoma follicolare: trattamento adiuvante del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in associazione ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio regimi tipo-CHOP. Un tumore ad elevata massa neoplastica viene definito da almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: massa tumorale voluminosa (>7 cm) coinvolgimento di almeno 3 o più siti nodali (ciascuno>3 cm), sintomi sistemici (perdita di peso >10%, febbre >38°C per più di 8 giorni, o sudori notturni), splenomegalia oltre l'ombelico, ostruzione degli organi maggiori o sindrome da compressione, coinvolgimento orbitale o epidurale, effusione sierosa o leucemia;

tumore carcinoide: trattamento di tumori carcinoidi con linfonodi o metastasi epatiche e con «sindrome da carcinoide»;

sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: in pazienti con sarcoma di Kaposi progressivo, asintomatico che abbiano una conta di CD4>250/mm^3. I pazienti con AIDS che presentino conta di CD4<250/mm^3 o quelli con anamnesi di infezioni opportunistiche o con sintomi costituzionali, è improbabile che rispondano alla terapia con «Intron-A» e perciò non devono essere trattati (v. paragrafo 4.4 speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego);

melanoma maligno: come terapia adiuvante in pazienti liberi da malattia, in seguito ad intervento chirurgico, ma ad alto rischio di recidiva sistemica, ad esempio, pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente (clinico o patologico).

Classificazione ai fini della fornitura:

per la soluzione iniettabile da 10 MUI: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero;

per la soluzione iniettabile da 25 MUI: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 182 del 29 ottobre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RESSEX-A (interferone alfa 2b ricombinante) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

RESSEX-A polvere e soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., via Serio, 1 - 20139 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough (Brinny) Co. Innishannon County Cork Irlanda, il confezionamento nello stabilimento della Schering Plough S.p.a. officina farmaceutica - Comazzo (Lodi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Ressex-A» 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. 029545032 (in base 10), 0W4R8S (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 18.900;

«Ressex-A» 1 flac. 1000000 UI + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029515018 (In base 10), 0W4R8B (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 56.900

«Ressex-A» 1 flac. 3000000 UI + 1 fiala 1 ml;

A.I.C. n. 029515020 (in base 10), 0W4R8D (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 94.900;

«Ressex-A» 1 flac. 10000000 UI + 1 fiala 1 ml

A.I.C. n. 029515044 (In base 10), 0W4R94 (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 189.800;

«Ressex-A» 1 flacone 10 MUI da 2 ml;

A.I.C. n. 029515057 (in base 10), 0W4R9K (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 189.800;

«Ressex-A» 1 flacone da 25 MUI da 5 ml;

A.I.C. n. 029515069 (in base 10), 0W4R9X (in base 32);

classe A con uso ospedaliero H al prezzo di L. 474.400.

Composizione:. ogni flacone monouso di «Ressex-A» polvere per soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 1 MUI, 3 MUI, 5 MUl o 10 MUI di interferone alfa 2b ricombinante;

eccipienti: sodio fosfato anidro, sodio fosfato monobasico albumina umana.

Le fiale di solvente contengono: acqua sterile per preparazioni iniettabili.

Ogni flacone di «Ressex-A» soluzione iniettabile multidose contiene:

principio attivo: 10 MUI o 25 MUI di interferone alfa 2b ricombinante;

eccipienti: glicina, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, albumina umana, metil e propilparaben, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata, con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HBeAg. L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa 2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HBeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbilità e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico e che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti HCV positivi. L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance del HCV-RNA sierico o un miglioramento dell'istologia epatica. L'interruzione della terapia con interferone alfa-2b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento;

leucemia a cellule capellute: trattamento dei pazienti affetti da tricoleucemia;

leucemia mieloide cronica: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o la traslocazione bcr/abl. L'esperienza clinica indica che nella maggior parte dei pazienti trattati è ottenibile una maggiore/minore risposta ematologica e citogenetica. Non esistono studi controllati che dimostrino un effetto sulla sopravvivenza globale;

mieloma multiplo: terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattia (riduzione maggiore del 50% delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione. L'attuale esperienza clinica indica che la terapia di mantenimento con «Intron-A» prolunga la fase al plateau; tuttavia gli effetti sulla sopravvivenza globale non sono stati dimostrati in modo conclusivo;

linfoma follicolare: trattamento adiuvante del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in associazione ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio regimi tipo-CHOP. Un tumore ad elevata massa neoplastica viene definito da almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: massa tumorale voluminosa (>7 cm) coinvolgimento di almeno 3 o più siti nodali (ciascuno>3 cm), sintomi sistemici (perdita di peso >10%, febbre >38°C per più di 8 giorni, o sudori notturni), splenomegalia oltre l'ombelico, ostruzione degli organi maggiori o sindrome da compressione, coinvolgimento orbitale o epidurale, effusione sierosa o leucemia;

tumore carcinoide: trattamento di tumori carcinoidi con linfonodi o metastasi epatiche e con «sindrome da carcinoide»;

sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: in pazienti con sarcoma di Kaposi progressivo, asintomatico che abbiano una conta di $CD4>250/mm^3$. I pazienti con AIDS che presentino conta di $CD4<250/mm^3$ o quelli con anamnesi di infezioni opportunistiche o con sintomi costituzionali, è improbabile che rispondano alla terapia con «Intron-A» e perciò non devono essere trattati (v. paragrafo 4.4. speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego);

melanoma maligno: come terapia adiuvante in pazienti liberi da malattia, in seguito ad intervento chirurgico, ma ad alto rischio di recidiva sistemica, ad esempio, pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente (clinico o patologico).

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la polvere per soluzione iniettabile nelle diverse confezioni e la soluzione iniettabile da 10 MUI: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero;

per la soluzione iniettabile da 25 MUI: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 183 del 3 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commereio della specialità medicinale SURETIN (Tazarotene) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

SURETIN gel acquoso per uso dermatologico.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Castlebar Road, Westport, County Mayo - Ireland.

Produttore: La produzione della specialità è effettuata presso lo stabilimento della Allergan Inc. Waco Texas USA; il controllo presso lo stabilimento della Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd, Castlebar Road, Westport, County Mayo Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Suretin» gel acquoso 0,1% 10 g;

A.I.C. n. 033663016 (in base 10), 103B18 (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 15 g;

A.I.C. n. 033663028 (in base 10), 103B1N (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 30;

A.I.C. n. 033663030 (in base 10), 103B1Q (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 50 g;

A.I.C. n. 033663042 (in base 10), 103B22 (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 60 g;

A.I.C. n. 033663055 (in base 10), 103B2H (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,1% 100 g;

A.I.C. n. 033663067 (in base 10), 103B2V (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 10 g;

A.I.C. n. 033663079 (in base 10), 103B37 (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 15 g;

A.I.C. n. 033663081 (in base 10), 103B39 (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 30 g;

A.I.C. n. 033663093 (in base 10), 103B3P (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 50 g;

A.I.C. n. 033663105 (in base 10), 103B41 (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 60 g;

A.I.C. n. 033663117 (in base 10), 103B4F (in base 32);

classe C;

«Suretin» gel acquoso 0,05% 100 g;

A.I.C. n. 033663129 (in base 10), 103B4T (in base 32);

classe C.

Composizione:

«Suretin» 0,1%: 100 g di gel contengono: principio attivo: tazarotene 100 mg;

«Suretin» 0,05 %: 100 g di gel contengono: principio attivo: tazarotene 50 mg.

Eccipienti: alcool benzilico, macrogol 400, glicole esilenico (2-metilpentan-2,4-diol), carbopol 974P, trometamolo, polossamero 407, polisorbato 40, acido ascorbico, idrossianisolo butilato, idrossitoluene butilato, disodio edetato, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico della psoriasi volgare in chiazze di lieve o moderata gravità che coinvolge fino al 10% della superficie corporea.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 184 del 4 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARBOMIX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

CARBOMIX granulato per sospensione uso orale.

Titolare AIC: Norit N.V. Nijvertheidsweg Noord 72-74 - 3812 PM Amersfoort. Rappresentante in Italia: laboratori italiani Vaillant S.r.l. - Cislago (Varese)

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso lo stabilimento della Norit N.V. Nijvertheidsweg Noord 72-74 3812 PM Amersfoort.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Carbomix» flacone di granulato per sospensione orale;

A.I.C. n. 033588017/M (in base 10), 1010TK (in base 32);

classe C.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: carbone attivo 50 g;

eccipienti: acido citrico, glicerolo, gomma arabica.

Indicazioni terapeutiche: intossicazioni orali acute e sovradosaggio di farmaci.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 186 del 6 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INNOHEP nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

INNOHEP soluzione iniettabile

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Product Industriaparken, 55 - DK 2750 Ballerup (Danimarca). Rappresentante in Italia: prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Leo Pharmaceutical Product, Industriaparken, 55 - DK 2750 Ballerup (Danimarca).

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Innohep» soluzione iniettabile 10 flaconcini 2 ml 20000 U anti fattore - XA/ML SC;

A.I.C. n. 027815125/M (in base 10), 0UJV6P (in base 32);

classe C;

«Innohep» soluzione iniettabile 1 flaconcino 2 ML 20000 U anti fattore - XA/ML SC;

A.I.C. n. 027815137/M (in base 10), 0UJV71 (in base 32);

classe C.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: tinzaparina sodica 20.000 UI anti fattore Xa;

eccipienti: sodio metabisolfito, alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle trombosi venose profonde.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 187 dell'11 novembre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASOLERGYL con le forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa, galleria Passarella, 2 - Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Synthèlabo Groupe - Officina di Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Asolergyl» 10 compresse da 10 mg blister;

A.I.C. n. 032312011 (in base 10), 0YU2QC (in base 32);

classe C;

«Asolergyl» 15 compresse da 10 mg blister;

A.I.C. n. 032312023 (in base 10), 0YU2QR (in base 32);

classe C;

«Asolergyl» 30 compresse da 10 mg blister;

A.I.C. N. 032312035 (in base 10), 0YU2R3 (in base 32);

classe C;

«Asolergyl» 10 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032312047 (in base 10), 0YU2RH (in base 32);

classe C;

«Asolergyl» 15 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032312050 (in base 10), 0YU2RL (in base 32);

classe C;

«Asolergyl» 30 compresse 10 mg tubo securitainer;

A.I.C. n. 032312062 (in base 10), 0YU2RY (in base 32);

classe C;

Composizione: 1 compressa rivestita a rilascio modificato contiene:

principio attivo 10 mg di mizolastina;

eccipienti: nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio cellulosa microcristallina, acido tartarico, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: la mizolastina e una antistaminico H_1 a lunga durata d'azione indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

97A9938

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 434/97 del 21 ottobre 1997

Specialità medicinale CARBOPLATINO DBL, nella forma e confezione: flacone da 50 mg/5 ml i.v., flacone da 150 mg/15 ml i.v. e flacone da 450 mg/45 ml i.v.

Titolare AIC: Faulding Pharmaceuticals PLC, sita in Warwick CV 34 6RS (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Faulding farmaceutici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Capurro n. 13 - codice fiscale n. 07129970633.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla D.B.L. David Bull Laboratories Ply Ltd nello stabilimento sito in Victoria, 7-23 Lexia Place Mulgrave (Australia).

I controlli sul prodotto finito saranno effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Applied Analysis Limited, Rowley House, Tokenspire Business Park, 3 Hull Road, Woodmansey, HULL, HU 17 OTB, (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 50 mg/5 ml i.v.:

A.I.C. n. 028491013 (in base 10), 0V5H85 (in base 32);

classe C;

flacone da 150 mg/15 ml i.v.:

A.I.C. n. 028491025 (in base 10), 0V5H8K (in base 32); classe C;

flacone da 450 mg/45 ml i.v.:

A.I.C. n. 028491037 (in base 10), 0V5H8X (in base 32); classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 537/1992).

Composizione:

ogni flacone da 5 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 50;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

ogni flacone da 15 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 150;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 15;

ogni flacone da 45 ml contiene:

principio attivo: carboplatino mg 450;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 45.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma ovarico, trattamento del teratoma, trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 463/97 del 26 ottobre 1997

Specialità medicinale RELAZYM nella forma e confezione: 6 fiale i.m. 20 mg, 1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano via M. Civitali n. 1 - cod. fisc. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1. .

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale i.m 20 mg/1 ml - A.I.C. n. 029534017 (in base 10), 0W59UI (in base 32);

classe: A - Prezzo L. 8.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni fiala contiene:

principio attivo: piroxicam mg 20;

eccipienti: fosfato monosodico, nicotinamide, glicole propilenico, alcool etilico, alcool benzilico, sodio idrossido, acido cloridrico concentrato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 464/97 del 26 ottobre 1997

Specialità medicinale REMEBEX nella forma e confezione: 6 fiale i.m. 20 mg/1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - cod. fisc. 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a, nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale i.m 20 mg/1 ml - A.I.C. n. 031222019 (in base 10), 0XSU83 (in base 32);

classe: A - Prezzo L. 8.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione: ogni fiala contiene: principio attivo: piroxicam mg 20.

Eccipienti: fosfato monosodico, nicotinamide, glicole propilenico, alcool etilico, alcool benzilico, sodio idrossido, acido cloridrico concentrato, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 479/97 del 14 novembre 1997

Specialità medicinale BORNILENE nella forma e confezione: colluttorio flacone con nebulizzatore da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Società Euphar r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Piacenza, via Gandine n. 4/6, codice fiscale n. 009854510154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata dalla Società Sofar p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, zona industriale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

colluttorio flacone con nebulizzatore da 30 ml - A.I.C. n. 026642052 (in base 10), 0TF1N4 (in base 32);

classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: xibornolo 3,000 mg;

eccipienti: clorbutanolo, acido citrico, sodio idrato, sodio saccarinato, ammonio glicirizzinato, glicerina, alcool etilico, silice precipitata, polisorbato 20, essenza di menta, acqua depurata, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Coadiuvante nel trattamento delle infezioni e degli stati infiammatori della sfera faringea causate da germi sensibili allo xibornolo (faringiti, laringiti, rinofaringiti, tonsilliti acute e croniche).

Igiene locale pre e post operatoria.

Adiuvante e antisettico nella pratica dentistica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9949

Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 71 del 5 novembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ENDOREM nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Endorem» sospensione iniettabile per infusione endovena, 1 fiala da 8 ml, A.I.C. n. 31992011.

Titolare A.I.C.: laboratoire Guebert 16-24, rue Jean Chaptal - 93600 Aulnay-Sous-Bois - Francia.

Rappresentante in Italia: Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 282 - 00155 Roma,

è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da due a tre anni;

condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30° C - non congelare.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente le variazioni approvate ed allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 823/97 del 16 ottobre 1997

Specialità medicinale: VICKS SINEX - Spray 15 ml, numero di A.I.C.: 023198017.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., via Ardeatina n. 100 - 00100 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio fosfato bibasico (eliminato), sodio fosfato monobasico (eliminato), sodio citrato diidrato 1,75 g, acido citrico anidro 0,35 g, tiloxapol 0,7 g, clorexidina gluconato 0,05 g, benzalconio cloruro 0,02 g, mentolo 0,13 g, canfora 0,06 g, acido etilendiamminotetracetico 0,01 g, eucaliptolo 0,08 g, sodio idrossido q.b. a pH 5,4, acqua purificata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 836/97 del 5 novembre 1997

Specialità medicinale: VERAX BLU - Flacone colluttorio 120 ml, numero di A.I.C.: 026979017.

Società: Dott. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., corso della Vittoria n. 12/B - 28100 Novara.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC) reiterazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione, della specialità medicinale in oggetto, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (OTC) decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, comma 1.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 838/97 del 5 novembre 1997

Specialità medicinale: GONASI HP:

im 3 fiale 250 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C. 003763012;

im 1 fiala 5000 U.I. + 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C. 003763036;

im 3 fiale 500 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C. 003763048;

im 3 fiale 1000 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C. 003763063;

im 3 fiale 125 U.I. + 3 fiale 2 ml, n. di A.I.C. 003763087;

3 f 2000 U.I. + 3 f solv 2 ml, n. di A.I.C. 003763101.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È approvata la sostituzione delle confezioni della specialità medicinale sopraindicata, con variazione dei numeri di A.I.C.:

da	a
im 3 fiale 250 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C.: 003763012	3 flaconcini im 250 U.I. + 3 fiale solvente, n. di A.I.C.: 003763113
im 1 fiala 5000 U.I. + 1 fiala 2 ml, n. di A.I.C.: 003763036	flaconcino im 5000 U.I. + fiala solvente 2 ml, n. di A.I.C.: 003763125
im 3 fiale 500 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C.: 003763048	3 flaconcini im 500 U.I. + 3 fiale solvente, n. di A.I.C.: 003763137
im 3 fiale 1000 U.I. + 3 f solv, n. di A.I.C.: 003763063	3 flaconcini im 1000 U.I. + 3 fiale solvente, n. di A.I.C.: 003763149
im 3 fiale 125 U.I. + 3 fiale 2 ml, n. di A.I.C.: 003763087	3 flaconcini im 125 U.I. + 3 fiale 2 ml, n. di A.I.C.: 003763152
3 f 2000 U.I. + 3 f solv 2 ml, n. di A.I.C.: 003763101	3 flaconcini 2000 U.I. + 3 fiale solvente 2 ml, n. di A.I.C.: 003763164

I lotti contraddistinti dai precedenti numeri di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto del decreto n. 446/97 del 21 ottobre 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 07089990159:

Specialità: CRONIZAT:

20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026617011;

10 capsule 300 mg. - A.I.C. n. 026617023;

IV 5 fiale 100 mg/4 ml - A.I.C. n. 026617035;

IV 5 fiale 150 mg/6 ml - A.I.C. n. 026617047;

IV 5 fiale 300 mg/12 ml - A.I.C. n. 026617050,

è ora trasferita alla società: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara), codice fiscale 00964710388.

Produzione, controllo e confezionamento: Officina farmaceutica I.B.N. Savio S.r.l. - Farmaceutici Caber S.r.l. - I.B.N. S.r.l., sita in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 828/97 del 21 ottobre 1997

Specialità Medicinale: SEROPRAM:

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028759013;

14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 028759025;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028759037.

Titolare A.I.C.: Lundebeck Italia S.p.a., via Fara n. 35 - Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica:

si da parere favorevole all'estensione delle indicazioni terapeutiche a: «disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 829/97 del 21 ottobre 1997

Specialità medicinale: ELOPRAM:

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028681017;

14 compresse 40 mg - A.I.C. n. 028681029;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028681031.

Titolare A.I.C.: Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., via M. Civitali n. 1, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica:

si da parere favorevole all'estensione delle indicazioni terapeutiche a: «disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia».

97A9939-97A9948-97A9871

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Tubenna - Società cooperativa a responsabilità limitata in San Cipriano Picentino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 ottobre 1997, ha nominato il rag. Enrico Ucci commissario straordinario ed i signori dott. Michele Critani, avv. Pietro Fratta e dott. Raffaello Silvestri componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Tubenna - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di San Cipriano Picentino (Salerno), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1997.

97A9940

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Tubenna - S.c.r.l. in San Cipriano Picentino, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 ottobre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Tubenna - S.c.r.l., con sede nel comune di San Cipriano Picentino (Salerno), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 28 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), il dott. Michele Critani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A9941

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Atella, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 ottobre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativa Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Atella (Potenza) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), il prof. avv. Gian Domenico Mosco è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A9942

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Verona è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. L26A Discipline dello spettacolo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9943

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Siena, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare n. P03X - Storia economica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9944

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1997 recante: «Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina delle province di Bergamo e Cremona». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafre, riportato a pag. 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo la firma del Ministro, dove sono riportati i dati della registrazione, dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997. Registro n. *1* Sanità, foglio n. *435*», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997. Registro n. *2* Sanità, foglio n. *35*».

97A9945

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 5 agosto 1997 concernente: «Convenzione n. 742/87 - Progettazione esecutiva dello sfruttamento irriguo delle acque del torrente Laurenzana affluente del Trionto e della sistemazione idraulica e della rete scolante del comprensorio del Trionto. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 159/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 17, prima colonna, al primo comma delle premesse, secondo rigo, dove è scritto: «... il decreto-legge *2* ottobre 1992, n. 415, ...», leggasi: «... il decreto-legge *22* ottobre 1992, n. 415, ...».

97A9946

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 23 ottobre 1997 concernente: «Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale, mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo della Centurion Assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Axa assicurazioni S.p.a. in Torino. (Provvedimento n. 693)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1992).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 54, seconda colonna, al nono comma delle premesse, secondo rigo, dove è scritto: «... della direttiva n. 92/*96*/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ...», leggasi: «... della direttiva n. 92/*49*/CEE in materia di assicurazione diretta *diversa dall'assicurazione* sulla vita ...».

97A9947

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500